

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	299,775
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	282,425
b) Pagamenti eseguiti	282,425
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N.156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab.F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994, facendolo slittare agli anni 1997 e seguenti.

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di lire 2 miliardi iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a lire 60 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 60 milioni) e 1997 (- 60 milioni) nonchè la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, passa da lire 40 miliardi a 39,820 miliardi.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	39,820
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	23,940
b) Pagamenti eseguiti	23,940
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N.798, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, comma 1, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art.2, ultimo comma, della legge n. 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS.Giovanni e Paolo	5	5	2	12
Totale	24	54	2	80

L'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al

finanziamento degli interventi di competenza della regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Per l'anno 1989 l'iscrizione in bilancio è stata successivamente ridotta per l'importo di lire 17,750 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Il predetto importo è stato poi reiscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990 ai sensi del comma 4 della medesima norma.

L'art. 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta anticipazione da destinare alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

Successivamente le leggi finanziarie 1989 (tab. A) e 1990 (tab. F) hanno rimodulato l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 67/88, facendo slittare all'anno 1991 e 1992, tra l'altro, rispettivamente la quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989 e di lire 50 miliardi relativa all'anno 1990.

Relativamente a queste ultime due quote, pari a complessive lire 160 miliardi, la legge finanziaria 1991 (tab. F), ha provveduto ad un ulteriore frazionamento determinando in lire 30,6 miliardi, lire 89,7 miliardi e lire 39,7 miliardi gli stanziamenti relativi, rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993; modulazione poi confermata per quest'ultimi due anni anche dalla legge finanziaria 1992 (tab. F).

Con l'art. 2, comma 1, lett.b) della legge 8 novembre 1991, n. 360, è stato inoltre provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Veneto un ulteriore contributo di lire 16 miliardi per l'anno 1991 per il finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale.

La legge finanziaria 1993 (tab. F) con riferimento alla quota di autorizzazione di spesa posta a carico dell'anno finanziario 1993, pari a complessive lire 39,7 miliardi, ne ha rimodulato l'iscrizione in bilancio prevedendo per l'anno 1993 uno stanziamento di lire 29,7 miliardi e per il 1994 il residuo stanziamento di lire 10 miliardi.

La successiva legge finanziaria 1994 (tab.F) ha rimodulato quest'ultimo importo determinando in lire 2 miliardi la quota da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994 ed in lire 8 miliardi quella da far slittare nell'anno 1995.

Per effetto, poi, delle disposizioni contenute all'art. 12, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 l'autorizzazione di spesa residuale relativa alla legge 11 marzo 1988, n. 67, è stata ridotta per gli anni 1993 e 1994, rispettivamente, di lire 29,7 miliardi e di lire 0,5 miliardi nel mentre l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista per l'anno 1995 è stata frazionata dalla legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 l'importo di lire 5 miliardi, individuando pertanto in lire 3 miliardi lo stanziamento da iscrivere in bilancio per il medesimo anno 1995.

Il predetto stanziamento di lire 3 miliardi, peraltro, ha subito nel corso dell'anno 1995 una riduzione del 3% (pari a lire 90 milioni), in conseguenza di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, risultando analogamente ridotta la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 150 milioni), nonchè, conseguentemente, la corrispondente autorizzazione di spesa che, pertanto, passa complessivamente, da lire 540,80 miliardi a lire 540,560 miliardi.

Per quanto riguarda il residuo finanziamento di lire 4,85 miliardi (5 miliardi - 3%) previsto per l'anno 1996, si deve segnalare che lo stesso risulta cessato per effetto di quanto disposto dall'art.3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.549 (Tab.B).

CAPITOLO 8812 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	540,560
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	535,71
b) Pagamenti eseguiti	535,71
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab.A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995, si evidenzia che lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione del 3% (pari a lire 30 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 30 milioni) e 1997 (- 30 milioni). Pertanto la corrispondente autorizzazione di spesa si è ridotta da complessive lire 12 miliardi a complessive lire 11,910 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (Tab.F), ha poi confermato per l'anno 1996 in lire 970 milioni l'importo da iscrivere al capitolo 8796 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, tenuto conto della riduzione come sopra disposta.

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	11,910
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	8,970
b) Pagamenti eseguiti	8,000
c) Residui propri	0,970
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 27 MARZO 1987, N.120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n.910 pari a complessive lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Relativamente all'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro gli stanziamenti necessari sono stati individuati, per gli anni 1987, 1988 e 1989 in, rispettivamente, lire 64,8 miliardi, lire 74,8 miliardi e lire 76,8 miliardi, pari a complessive lire 216,4 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab.F) ha provveduto a rideterminare in lire 28 miliardi e lire 20 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1993 e 1994.

Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab.F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994, determinando in lire 10 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per lo stesso anno ed in lire 10 miliardi l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n.67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi nelle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente, in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al capitolo 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del tesoro per gli anni 1992 e 1993. La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

La legge finanziaria 1994 (tab.F) ha poi rideterminato in lire 20 miliardi la quota del predetto finanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte (lire 10 miliardi).

Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Con legge finanziaria 1995, infine, è stato provveduto, da un lato, al rifinanziamento per l'anno 1995 (tab. D) degli interventi relativi alla ricostruzione del Belice di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88, per l'importo di lire 35 miliardi, e, dall'altro, all'individuazione (tab. F) nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1995 dalla sopra citata legge n. 493/93, pari a complessive lire 36 miliardi, in precedenza posta a carico del solo cap. 8817/tesoro, di una quota parte, pari a lire 10,341 miliardi, da destinare al finanziamento degli interventi nelle zone del

Belice che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici (cap. 9051), con corrispondente riduzione a lire 25,659 miliardi di quelli finanziati dal Ministero del tesoro (cap. 8817).

Nel corso dell'anno 1995, peraltro, per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento del cap. 8817/tesoro per l'anno 1995, pari a complessive lire 75,659 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 2.269.770.000), nonchè la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 150 milioni) intendendosi ridotte di analogo ammontare le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Quest'ultime, pertanto, passano - tenuto conto dell'integrazione disposta con la tab. D della legge finanziaria 95 (+ 35 miliardi) - da complessive lire 915,06 miliardi a complessive lire 912,640 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab.F) ha confermato in lire 4,85 miliardi l'importo da iscrivere al cap.8817 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, tenuto conto della riduzione come sopra disposta.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	912,640
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	907,790
b) Pagamenti eseguiti	762,400
c) Residui propri	58,839
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.432 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del tesoro di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992, (tab.D), è stato inoltre provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'art.3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93, il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di lire 3,5 miliardi e di lire 2,7 miliardi, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a lire 446,5 miliardi per l'anno 1994 e a lire 497,3 miliardi per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a lire 446,5 miliardi, ha provveduto a rideterminare in lire 396,5 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995

la restante parte di lire 50 miliardi integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a lire 497,3 miliardi), portandolo a complessive lire 547,3 miliardi.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a lire 447,3 miliardi con legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di lire 100 miliardi.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789, pari a lire 447,3 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 13,419 miliardi), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 3 miliardi), intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da lire 2.973,8 miliardi a lire 2.957,38 miliardi.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di lire 97 miliardi (100 miliardi - 3%) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art.3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n.549, con la Tab.D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di lire 196 miliardi. In conseguenza di ciò, la relativa autorizzazione di spesa complessiva si è incrementata di lire 99 miliardi (196 miliardi - 97 miliardi), passando da lire 2.957,38 miliardi a lire 3056,38 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.056,38
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	2.860,38
b) Pagamenti eseguiti	2.489,55
c) Residui propri	370,83
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	245,86

LEGGE 9 gennaio 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofea) articolo 2

Con l'articolo in questione é stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati i seguenti contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 200 miliardi per i periodi 1991-
(cap. 8775)

1997, di cui:

lire 30 miliardi per l'anno 1991

lire 27 " " " 1992

lire 22 " " " 1993

La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre le successive leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno determinato, rispettivamente, in lire 19 miliardi ed in lire 7 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995, ed in lire 27 miliardi ed in lire 68 miliardi, gli importi da iscrivere per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Veneto :

(cap. 8776)

lire 52 miliardi per lo stesso periodo, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno poi individuato in lire 6 miliardi la spesa da imputare all'anno finanziario 1994, in lire 8 miliardi l'importo da iscrivere per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 4 miliardi quello per l'anno 1997.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, hanno determinato in lire 17 miliardi e lire 27 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni finanziari 1994 e 1995, e in lire 42 miliardi e lire 79 miliardi gli importi da riferire agli anni 1996 e 1997.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775), della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame, e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente a lire 77 miliardi (capitolo 8166) a lire 10 miliardi (capitolo 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa, pari a lire 220 miliardi, è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 120 miliardi per il periodo
(comma 1) (cap.8775) 1991-1997, di cui lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993;
Veneto (comma 2) : lire 8 miliardi per gli anni 1991 -
(cap. 8776) 1994, in ragione di lire 2 miliardi
per ciascun anno.

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93 quota parte (pari a lire 110 miliardi) dell'originaria autorizzazione di spesa di complessive lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91, restanto pertanto a carico del predetto cap. 8775 il solo importo di lire 10 miliardi previsto per l'anno 1991.

L'autorizzazione di spesa ex articolo 8, comma 2, della stessa legge 19/91, pari a complessive lire 8 miliardi, confermata anche dalla nuova formulazione dello stesso articolo, ha continuato, invece, a far riferimento, come iscrizione in bilancio, allo stesso capitolo 8776 in relazione alle medesime finalità, unitamente a quella residuale di lire 40 miliardi derivante dal contributo speciale, pari a complessive lire 50 miliardi, in precedenza riferito al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ex articolo 9, comma 6 della legge 19/91), e all'ulteriore spesa di complessive lire 10 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, relative entrambe al finanziamento delle imprese collocate nelle zone montane della provincia di Belluno.

A fronte di queste ulteriori autorizzazioni di spesa, pari a complessive lire 50 miliardi (40 miliardi + 10 miliardi), sono stati poi individuati in lire 10 miliardi, lire 20 miliardi (15 miliardi + 5 miliardi) e lire 20 miliardi (15 miliardi + 5 miliardi), gli ulteriori stanziamenti da iscrivere in bilancio al cap. 8776 per gli anni, rispettivamente, 1993, 1994 e 1995.

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F), nel rimodulare globalmente le predette autorizzazioni di spesa hanno infine rideterminato in lire 17 miliardi ed in lire 15 miliardi gli importi complessivi da iscrivere in bilancio al cap. 8776 per gli anni finanziari 1994 e 1995, ed in lire 10 miliardi il residuo importo da prevedere per il successivo anno 1996.

a) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Ferneti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslava é stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb.F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 é stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con legge 13 luglio 1995, n. 295 (art. 1, comma 2), le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997, prevedendo a tale scopo una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 - 1997.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 31 dicembre 1997 nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva è stata fissata al riguardo in lire 6 miliardi per l'anno 1994, lire 7 miliardi per l'anno 1995 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, trovano corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei

sottoindicati capitoli di spesa, tenendo conto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti in bilancio per l'anno 1995 sui capitoli 8775, 8776 e 8777 hanno scontato nel corso del medesimo anno una riduzione nella misura del 3% (pari, rispettivamente, a lire 660 milioni, a lire 690 milioni e a lire 810 milioni), che ha interessato, nella stessa misura, anche le corrispondenti proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonché, conseguentemente, le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Per quanto riguarda, infine, la situazione dei finanziamenti da iscrivere in bilancio nell'anno 1996 e successivi, in relazione al complesso delle norme sopra richiamate, nonché alla luce di quanto previsto dalla tab.F della legge finanziaria 1996 e dall'art.3, comma 1, della L. 28 dicembre 1995, n.549, si evidenzia, per i capitoli di spesa interessati, la seguente situazione:

	1996	1997	Totale
Cap. 5955	8 mld	8 mld	16 mld
Cap. 8775	37,89 mld (1)	67,96 mld (1)	105,85 "
Cap. 8776	17,46 mld (2)	3,88 mld (2)	21,34 "
			(2)
Cap. 8777	40,74 mld (1)	76,63 mld (1)	117,37 "

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	53,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995	
a) Impegni assunti	37,00
b) Pagamenti eseguiti	30,00
c) Residui propri	7,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

(1) Stanziamenti al netto della riduzione del 3% operata ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.85/95

(2) Stanziamento soppresso ai sensi dell'art.3, comma 1, della L.549/95